

AMBIENTE**Cartelloni pubblicitari in zona paesaggistica**

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II - sentenza 10 giugno 2014, n. 619 - Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - Società Salina Pubblicità S.n.c. di Oscar Ferlenga (Avv. Strapparava) c. Comune di Castiglione delle Stiviere (Avv. Melzani) e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n.c.) - (respinge) - (sulla legittimità o meno del diniego di installazione di alcuni cartelloni pubblicitari in zona paesaggistica, motivato con riferimento alla necessità di tutelare la visuale panoramica e la visibilità dei complessi insediati nella zona interessata).

Ambiente - Zona paesaggistica - Cartelloni pubblicitari - Installazione - Diniego - Riferimento al fatto che la zona è sottoposta a vincolo e alla necessità di tutelare la visibilità dei complessi insediati nella medesima zona (nella specie si trattava di numerosi castelli medioevali) - Legittimità.

E' legittimo il diniego opposto da un Ente locale in ordine ad un istanza avanzata da una società operante nel settore pubblicitario, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla installazione di tre cartelloni pubblicitari, testualmente motivato con riferimento al fatto che "i nuovi cartelli proposti creano eccessivo disordine visivo con riduzione della visibilità dei complessi insediati caratterizzati da linee architettoniche meritevoli di valorizzazione", nel caso in cui la zona individuata ai fini della installazione dei cartelli, sia interessata da un vincolo paesistico istituito da lungo tempo, oltre che sottoposta alla tutela paesaggistica dell'art. 136 comma 1, lettere c) e d) "bellezze di insieme", d.lgs. 42 del 2004, nonché caratterizzata dalla presenza di numerosi castelli medioevali. In tal caso, infatti, il diniego deve ritenersi corredato da un'adeguata motivazione, anche in considerazione del fatto che il giudizio espresso dal Comune, nell'ambito della discrezionalità tecnica che gli è propria, non risulta affetto da vizi di illogicità o irrazionalità, in quanto basato sulla qualificazione dei nuovi cartelli come elementi di criticità, dissonanti con il bene oggetto di tutela e cioè la visibilità di insediamenti comunque meritevoli di valorizzazione, ancorché di recente edificazione (1).

 (1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, c'è stata da parte del Comune una valutazione in concreto e non in astratto dei vincoli gravanti sulla zona e dell'impatto degli impianti, in linea con i criteri generali dettati dalla Regione, i quali includono, tra gli elementi di vulnerabilità e rischio, l'eccessivo disordine visivo negli ambiti vincolati, causato dalla presenza invasiva di cartelloni pubblicitari e insegne commerciali.

In particolare non appare irragionevole il giudizio negativo censurato che, nel caso in esame, risulta essere basato sulla considerazione che gli impianti – i quali non sono di ridotte dimensioni e si collocano nello stesso posto, lungo la stessa strada, a breve distanza l'uno dall'altro - determinano una forte incidenza visiva per ingombro, alterazione dei profili, occultamento della visibilità dei complessi insediati, precludendo il godimento e le visuali prospettiche.

La valutazione appare, dunque, resistere al sindacato debole rimesso al giudice della legittimità in relazione ad ambiti di attività caratterizzati dalla discrezionalità tecnica.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarlombardiabr_2014-06-10.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 \(in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Suppl. Ordinario n. 28\) - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.](#)



* Inizio pagina